

AZIENDE AGRICOLE: NUOVE INDICAZIONI PER LA COMBUSTIONE CONTROLLATA DEI RESIDUI VEGETALI

L'articolo 256 bis, comma 6 del medesimo Decreto Legislativo, così come modificato dall'articolo 14, comma 8, lett. B-sexies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.116, esclude dal campo di applicazione dell'art. 256 e dello stesso articolo 256 bis "l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato". Ne deriva che l'azienda agricola (o i proprietari dei terreni agricoli), NON deve più fare domanda di deroga, in quanto la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale agricolo o forestale naturale (secondo le modalità descritte nel Regolamento di Polizia Urbana), costituisce una normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

FATTO SALVO quanto previsto dal terzo comma della Legge 116/2014 "I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la salute pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

PRIMA DI PROCEDERE CON L'ACCENSIONE DI QUALSIASI FUOCO, SI RACCOMANDA QUINDI ALL'AZIENDA AGRICOLA DI VERIFICARE PRESSO LO SPORTELLO 1 L'ESISTENZA DI POSSIBILI RESTRIZIONI O VINCOLI RISPETTO A QUANTO SOPRA.